

Ferrara, 09 marzo 2021

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA APS ILTURCO

Il giorno 9 marzo alle ore 18 si è riunita, in prima convocazione l'assemblea dei soci dell'associazione Ilturco, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

1. Modifica dello Statuto sociale con procedura semplificata: ai sensi dell'art. 101, comma 2 del Codice del Terzo Settore, D.Lgs 117/2017;
2. variazione denominazione con acronimo APS;

(omissis)

Date le disposizioni vigenti in ottemperanza al DPCM del 23 febbraio 2021 riguardo l'adozione di misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – tale assemblea si è svolta secondo modalità differenti da quelle statutarie, perciò in forma "virtuale" tramite la piattaforma Google Meet. Il Presidente dell'Associazione Ilturco chiama alle funzioni di Segretario la Sig.ra Giulia Nascimbeni.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 12 soci su n.19 iscritti, presenti i soci: Riccardo Gemmo, Giulia Nascimbeni, Licia Vignotto, Antonio Scala, Francesco Gemmo, Corradino Janigro, Elena Scroffa, Michele Petrizzo, Martina Barioni, Pietro Millosevich, Farah Makki, Luca Tagliani. Pertanto ai sensi dell'art.101, secondo comma del D.Lgs.n.117/17, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche sono richieste dal Codice del Terzo Settore (D.L. 117/2017).

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze e gli inserimenti di nuove clausole e/o modifiche necessarie ai sensi del Codice di clausole già esistenti rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità, e l'adeguamento della denominazione sociale in "Ilturco APS".

L'Assemblea, voto unanime, delibera di approvare la variazione della denominazione sociale e il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per: la registrazione del presente atto, l'aggiornamento dei dati all'anagrafe tributaria, le comunicazioni da effettuare al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o ad altro Registro attualmente in essere e qualsiasi altra pratica relativa.

Copia dell'atto registrato verrà depositata presso la sede del comitato Arci Ferrara APS.

Il Presidente e la Segretaria vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

(omissis)

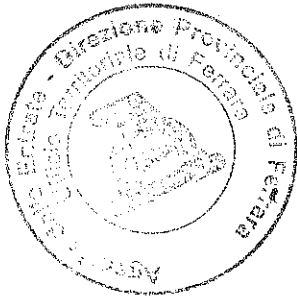
Il/La Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 19, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente – Riccardo Gemmo

Il segretario – Giulia Nascimbeni



Isotta al Registro Regionale APS al n. 5205 con atto di iscrizione n. 8853 del 6-6-2017
Esente da imposta di bollo e di registro ex art. 82 D.Lgs 117/2017



AZIA delle ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE di Ferrara
UFFICIO TERRITORIALE di Ferrara

Registrazione N° 25 MAR 2021

del cur.

1. 117/2017 (euro)

direttore

*Firma su delega del direttore Provinciale
dott. Giuseppe Rosso

STATUTO

Ilturco APS

Associazione di Promozione Sociale

Art.1 - Denominazione, sede e durata

Ai sensi del D.Lgs 117/2017, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "Ilturco APS" con sede nel comune di Ferrara in via del Turco n° 39. L'eventuale variazione della sede legale, purché all'interno dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Ilturco APS è una libera Associazione autonoma, pluralistica, apartitica e apolitica, a carattere volontario e democratico, con durata illimitata nel tempo, e regolata ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice civile e del Codice del Terzo Settore. Non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Art.2 - Scopo

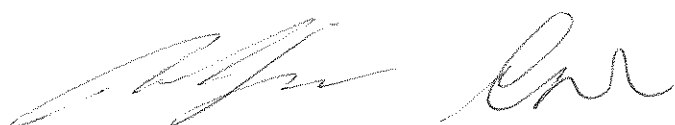
Ilturco APS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con i seguenti scopi:

- favorire lo sviluppo locale attraverso la diffusione dell'arte, della cultura e delle nuove tecnologie;
- valorizzare il patrimonio culturale, naturalistico, storico e architettonico anche attraverso il recupero e il riutilizzo di spazi;
- promuovere modalità e dinamiche di condivisione e collaborazione tra i soci (condivisione degli spazi di lavoro, delle attrezzature, delle competenze e delle risorse);
- progettare e realizzare attività di edizione, informazione, produzione, ricerca e didattica.

Art.3 - Attività

Sono attività prioritarie dell'Associazione, dirette agli associati, loro familiari e terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;



z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Al fine di perseguire gli scopi istituzionali e le attività di interesse generale di cui al presente articolo, l'Associazione potrà:

- organizzare iniziative quali workshop, mostre, convegni, manifestazioni, corsi di formazione, contest, eventi pubblici volti a coinvolgere attivamente i soci e la cittadinanza, in collaborazione con enti pubblici e/o privati;
- collaborare con associazioni, aziende, enti pubblici, o qualunque altro soggetto in sintonia con i fini statuari, anche attraverso la sottoscrizione di convenzioni, l'adesione a network già esistenti o la creazione di nuove reti e partnership tra soggetti a livello locale, nazionale, internazionale;
- realizzare materiale editoriale ed informativo, di carattere cartaceo, informatico o multimediale;
- avvalersi prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati;
- avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente;
- gestire un punto di somministrazione di alimenti e bevande rivolto ai propri soci;
- concludere tutti gli atti necessari di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, nessuna esclusa;
- compiere ogni altra attività idonea al conseguimento delle finalità istituzionali.

Art.4 - Ammissione dei soci

Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che intendano collaborare al raggiungimento degli scopi statuari e accettino le regole adottate attraverso lo statuto e gli eventuali regolamenti. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Il numero dei soci è illimitato.

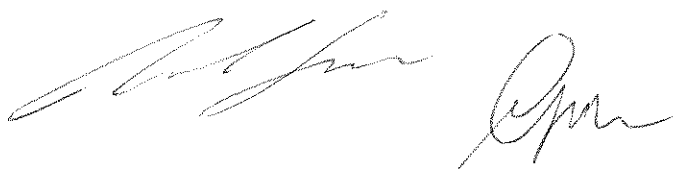
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

La comunicazione di accettazione a socio è assolta con la consegna della tessera sociale. All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dall'Assemblea dei soci.

La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve darne apposita comunicazione, indicandone le motivazioni, all'interessato, il quale, entro un mese dalla ricezione della comunicazione, potrà presentare ricorso al Presidente.



Art.5 - Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno il diritto di:

- partecipare attivamente alle Iniziative promosse dall'Associazione;
- riunirsi in Assemblea ordinaria e straordinaria con diritto di voto;
- accedere alle cariche associative;
- prendere visione dei libri sociali facendone apposita richiesta scritta al Consiglio Direttivo, nonché di tutti gli atti deliberati dagli organi sociali e di tutta la documentazione riguardante l'Associazione. L'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, i soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo.

Gli associati hanno il dovere di:

- osservare il presente Statuto e l'eventuale Regolamento Interno;
- mantenere un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e dei suoi organi sociali;
- versare la quota associativa.

Art.6 – Decadenza, recesso e espulsione del socio

La qualifica di socio può decadere per:

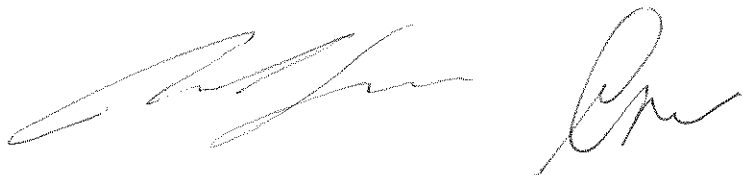
- decesso;
- mancato rinnovo della quota associativa;
- recesso dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente;
- espulsione per gravi motivi che abbiano arrecato danno morale o materiale all'Associazione.

L'espulsione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato in forma scritta o via e-mail. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione utile, il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I soci receduti o espulsi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

Art.7 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio direttivo, il Presidente. Le cariche associative sono completamente gratuite e saranno rimborsate le sole spese inerenti l'incarico. È organo di garanzia l'Organo di Controllo o il Revisore Legale nei casi previsti dalla legge.



Art.8 - Assemblea

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, a norma dell'art.24 CTS, a cui devono essere invitati tutti i soci.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Può essere altresì convocata su richiesta del Consiglio direttivo o di almeno un terzo dei soci, mediante:

- avviso scritto da inviare via e-mail agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
- avviso affisso nei locali della sede almeno 5 giorni prima.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e la sede della riunione.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da chi ne fa le veci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, la delibera del trasferimento della sede legale, la delibera di scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in data diversa dalla prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea ordinaria viene convocata di regola una volta l'anno. Essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo ai sensi della normativa vigente;
- approva i Regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca l'organo di controllo o il revisore legale nei casi previsti per legge;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

Negli anni in cui occorre rinnovare le cariche sociali:

- elegge e revoca il Consiglio direttivo e gli altri eventuali organismi sociali.

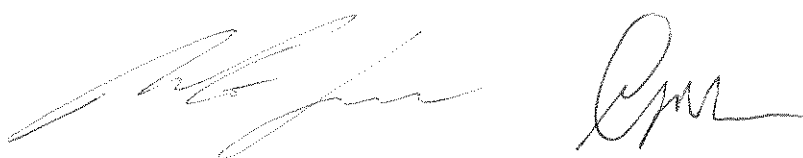
Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o nei casi in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio.

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne una copia.

Spetta alla competenza dell'assemblea straordinaria la delibera delle seguenti questioni:



- approvazione di eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata maggioranza dei presenti;
- scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio residuo, col voto favorevole di 3/4 dei soci.

Hanno diritto di partecipare alle assemblee, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

Art.9 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, a norma dell'art. 26 del CTS, eletto dall'Assemblea e composto da un numero minimo di 5 consiglieri eletti tra i soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile. Il Consiglio dura in carica 2 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, e fissa la responsabilità degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione per il conseguimento dei propri fini sociali.

La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio direttivo stesso.

Le sedute del Consiglio Direttivo non sono pubbliche. Il Consiglio Direttivo può decidere, qualora ne ravvisi la necessità, di renderle pubbliche, in tutto o in parte.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, riportate a cura del Segretario, saranno trascritte sul Libro Verbali. Tutti i soci che ne facciano richiesta hanno diritto di prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

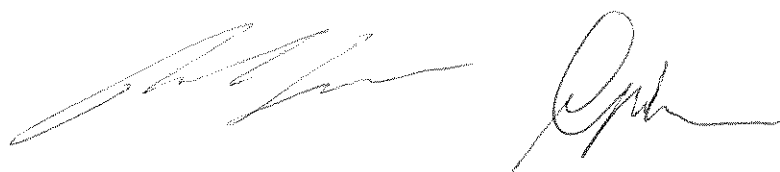
Le delibere devono essere assunte con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo:

- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- redige l'eventuale regolamento interno;
- redige e presenta all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'Associazione;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio consuntivo e preventivo nei modi previsti dalla disciplina vigente;
- individuare le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dell'assemblea dei soci;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti.



Art.10 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione. Provvede alla convocazione dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo e li presiede. Può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica dello stesso entro 10 giorni.

Art.11 - Vicepresidente

Il Vicepresidente, in caso di assenza o di legittimo impedimento del Presidente, lo sostituisce in tutte le sue mansioni.

Art.12 - Segretario

Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

Art.13 – Organo di garanzia

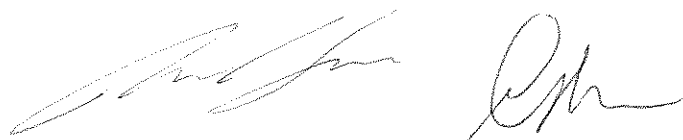
L'Associazione, nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge dovrà dotarsi dell'Organo di Controllo o di un Revisore Legale ai sensi della normativa vigente.

Art.14 - Mezzi finanziari

L'associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi specifici degli associati, nella misura decisa annualmente dall'Assemblea;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni o servizi agli associati o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di



servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art.15 - Rendiconto economico finanziario

L'esercizio sociale va dal 1/1 al 31/12 di ogni anno.

Il rendiconto economico finanziario viene predisposto dal Consiglio direttivo, viene depositato presso la sede dell'associazione almeno 20 giorni prima dell'assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario consuntivo deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e i proventi delle attività non possono comunque in nessun caso essere distribuiti fra gli associati anche in forme indirette o differite.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art.16 - Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria. L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità, e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ente preposto per legge e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art.17 -Disposizione finale

Per quanto non previsto dal presente Statuto o dal regolamento interno decide l'Assemblea, a maggioranza dei soci partecipanti con diritto di voto, a norma del Codice del terzo Settore, del Codice Civile e delle leggi vigenti.

Ferrara

Approvato nell'Assemblea del 09/03/2021

Il Presidente



Il Segretario

